

# STATUTO DIRCREDITO

## TITOLO 1° COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

### Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita l'associazione denominata "Dircredito", costituita come associazione non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, dotata di autonomia amministrativa e patrimoniale, senza finalità di lucro.
2. Dircredito ha sede legale in Roma e può anche operare con sedi territoriali.
3. Dircredito opera a tempo indeterminato.
4. Dircredito può stabilire rapporti di collaborazione con Organizzazioni Sindacali ed Associazioni diverse.

### Art. 2 – Scopi

1. Dircredito è una associazione apartitica ed ha come punto di riferimento i valori della Costituzione della Repubblica italiana.

Pertanto, nella sua attività, sostiene, in particolare, il diritto al lavoro, alla salute ed alla tutela sociale ed è altresì fautore di pari opportunità fra donne e uomini. Al riguardo promuove la partecipazione femminile, operando per rimuovere tutti quegli ostacoli, anche di carattere culturale, che limitano l'accesso della donna ai mondo del lavoro e contribuendo quindi a realizzare per le lavoratrici la piena parità di diritti ed opportunità. In tale ambito incentiva le designazioni di donne in tutti quegli Enti, Organismi e Commissioni, anche di studio, centrali o periferici, nazionali, dell'Unione Europea o internazionali, che abbiano come obiettivo le pari opportunità ed il superamento di ogni discriminazione.

Nell'interesse ed a tutela degli iscritti, si propone i seguenti scopi di natura assistenziale, previdenziale, tecnico-professionale e culturale, per il conseguimento dei quali si intende conferito ad esso il mandato dei soci:

- a) operare in favore dei soci in relazione agli aspetti connessi a problematiche individuali relative al rapporto di lavoro, contrattuali, previdenziali o di altra natura, offrendo anche ogni utile collaborazione per la soluzione delle loro problematiche;
- b) realizzare sinergie e favorire la collaborazione con altre associazioni aventi analoghe finalità e scopi;
- c) promuovere la stipula di convenzioni assicurative con una o più società nell'interesse dei soci e prestare agli stessi assistenza e consulenza in materia;
- d) promuovere, organizzare ed attuare iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, turistiche, assistenziali, atte a migliorare la qualità della vita ed a favorire la crescita individuale e collettiva nonché l'organizzazione del tempo libero dei soci;
- e) promuovere, nell'ambito degli scopi sociali fissati dal presente Statuto, l'attività editoriale in genere, sia telematica che a mezzo stampa nonché l'edizione, l'acquisto, la vendita, la diffusione per corrispondenza e/o abbonamento di pubblicazioni di ogni tipo, compresi gli opuscoli, riviste, dispense, strumenti audiovisivi e quant'altro connesso con la suddetta attività;
- f) stimolare l'organizzazione, l'attuazione e la gestione di studi e ricerche anche di mercato, indagini e sondaggi, nonché di dibattiti, incontri, convegni, seminari ed in genere qualsiasi iniziativa volta ad incentivare la preparazione e l'aggiornamento culturale dei soci;
- g) attuare l'attività di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, addestramento culturale e sociale, mediante la promozione, organizzazione e gestione di corsi, seminari, convegni, nonché provvedere alla produzione e divulgazione del relativo materiale didattico e informativo;
- h) svolgere ogni attività di supporto e di servizio, anche di tipo amministrativo, logistico e gestionale, all'Organizzazione Sindacale cui i soci fanno riferimento, favorendone la collaborazione ed assumendo ogni iniziativa atta a coadiuvarne l'operato.

Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati Dircredito provvede ad ogni utile gestione amministrativa del proprio patrimonio e può acquistare, vendere, locare e concedere in comodato beni sia immobili che mobili, nel rispetto delle procedure previste dal presente Statuto, incassare e quietanzare somme, intrattenere rapporti con Banche e uffici postali, accendere depositi, richiedere finanziamenti, stipulare contratti e svolgere ogni altra attività idonea a dette finalità.

## **TITOLO 2° ISCRIZIONE A DIRCREDITO – DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI**

### **Art. 3 – Iscrizione**

Sono soci fondatori di diritto tutti coloro che alla data del 30 aprile 2015 erano già iscritti a Dircredito, come da elenco che qui si allega *sub 1a* (dandosi atto che l'elenco in tale allegato è in realtà aggiornato sino al 28 febbraio 2015, per motivi indipendenti dalla volontà di DIRCREDITO, e che esso sarà sostituito dall'elenco aggiornato al 30 aprile 2015 non appena disponibile, presumibilmente entro il mese di luglio 2015).

### **3.2 – Soci Ordinari**

Sono soci ordinari gli appartenenti - dipendenti in servizio, parasubordinati, in quiescenza e coloro che lasciano l'attività beneficiando degli strumenti di accompagnamento all'esodo e/o di ammortizzatori sociali - al personale direttivo, quadri e assimilati (alte professionalità) delle banche, società finanziarie, similari nonché società strumentali, Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate, società assicurative, società di gestione e revisione e in genere delle società, aziende di credito, istituti ed associazioni del settore bancario e parabancario e similari, aziende o agenzie di riscossione tributi e/o esattoriali, aziende di credito e di diretta emanazione e/o controllate e/o collegate alle aziende di credito e/o società di cui sopra, fondazioni bancarie e società da queste partecipate, enti o società, comunque denominati, che esercitino attività di raccolta e/o impiego fondi presso il pubblico, Poste, che fanno richiesta di ammissione a DIRCREDITO. L'iscrizione dei soci ordinari decorrerà dalla data di accoglimento della domanda, subordinatamente alla verifica dei requisiti di cui al presente Statuto.

### **Art. 4 – Contributi Associativi**

1. I soci sono tenuti a corrispondere il contributo nelle misure deliberate dal Consiglio Nazionale, con le modalità e i criteri fissati dalla Giunta.
2. È espressamente prevista la possibilità che il contributo associativo sia fissato in misura diversa per categorie di soci, e che venga determinata per i soci ordinari una contribuzione di ingresso, non esclusa anche la possibilità che i soci fondatori vengano esonerati dal versamento della quota per uno o più anni o anche a tempo indeterminato, salvo diversa delibera motivata del Consiglio. Ciò in considerazione del fatto che detti soci fondatori hanno contribuito alla consistenza del patrimonio di partenza dell'Associazione.
3. Il contributo associativo non è trasmissibile a terzi e non è soggetto a rivalutazione.

### **Art. 5 – Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde automaticamente per:
  - a) dimissioni;
  - b) espulsione;
  - c) mancato versamento dell'eventuale contributo associativo previsto all'articolo 3.3, decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione di diffida di pagamento da parte dell'Associazione;
  - d) per i soci ordinari, sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per l'ammissione;
  - e) mancata o cessata iscrizione al Sindacato di riferimento FIRST/CISL per i soci attivi ed alla Federazione Nazionale Pensionati/CISL per i soci in quiescenza, ovvero altra Organizzazione Sindacale di attivi e pensionati individuata da Consiglio; le modalità di rilevazione di tale iscrizione saranno stabilite dal Consiglio ;
  - f) morte.

La perdita della qualità di socio determina la automatica decadenza da tutte le cariche ricoperte, anche di natura elettiva.

### **Art. 6 - Doveri ed obblighi dei soci**

1. La domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti statutari. L'iscrizione è a tempo indeterminato, salvi i casi di perdita della qualità di socio.
2. E' fatto obbligo al socio di comunicare per iscritto e prontamente qualsiasi modificazione del suo rapporto di lavoro e/o della sua residenza, nonché dell'eventuale sopravvenienza di motivi di incompatibilità con la qualità di socio a termini del presente Statuto.
3. E' fatto obbligo al socio di rivolgersi al Collegio di Proviviri per ogni controversia fra associati come da

secondo comma del successivo art. 25.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il socio decadrà automaticamente dall'iscrizione a DIRCREDITO.

### **TITOLO 3° ORGANI DI DIRCREDITO – DURATA**

#### **Art. 7 – Organi**

1. Sono Organi di DIRCREDITO:

- a) l'Assemblea dei Delegati (di seguito, per brevità, indicata come Assemblea);
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale (di seguito, per brevità, indicato come Consiglio);
- c) la Giunta;
- d) la Segreteria Nazionale;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Collegio dei Proboviri.

2. Le cariche negli Organi nazionali saranno ricoperte da iscritti a DIRCREDITO in attività di servizio; viene tuttavia garantita negli stessi la presenza di iscritti pensionati e di iscritti dirigenti, per questi ultimi con eccezione della Segreteria Nazionale e fatta salva la mancanza di candidature, nel qual caso la riserva non sarà rispettata nella misura e con le modalità stabilite dal Regolamento. Restano escluse le cariche di Tesoriere, di Revisore dei Conti e di Proboviro per le quali non è prevista alcuna limitazione.

3. Negli Organi nazionali il voto dei componenti in quiescenza è equiparato a quello dei componenti in attività di servizio.

4. Delle riunioni degli Organi collegiali di DIRCREDITO sarà redatto apposito verbale.

#### **Art. 8 – Durata e modalità di votazione**

1. I componenti degli Organi di DIRCREDITO durano in carica quattro anni e sono rieleggibili;

2. Salvo quanto sotto indicato, la cessazione dal servizio nel corso del mandato comporta la decadenza immediata dal Consiglio, dalla Giunta, dalla Segreteria Nazionale qualora non siano trascorsi almeno tre anni dall'elezione.

Peraltro, anche in caso di cessazione dal servizio nel corso del mandato, gli ex componenti della Segreteria Nazionale non decadono dal Consiglio quali membri di diritto, restandovi in carica fino al termine della legislatura.

3. La decadenza negli Organi di cui al punto 2 del presente articolo comporta la sostituzione del componente decaduto.

4. Nel Consiglio il sostituto viene ad integrare l'Organo in forza del potere di cooptazione proprio del Consiglio, il quale è vincolato a cooptare – salve incompatibilità od ineleggibilità - il soggetto indicato da parte degli Organismi competenti alla originaria designazione, previsti dallo Statuto.

5. Nella Giunta e nella Segreteria Nazionale, in ogni caso di sostituzione, si procederà alla reintegrazione da parte degli organi preposti alla elezione in occasione della prima riunione degli stessi.

6. Ove non diversamente indicato nello statuto o nel regolamento, le schede elettorali dovranno indicare un numero di preferenze non superiore ad un terzo, arrotondato per eccesso, dei componenti dei singoli Organi da eleggere, ove non diversamente indicato nello Statuto o nel Regolamento;

7. In fase di elezione, in caso di parità di voti ottenuti, risulterà eletto colui che detiene la maggiore anzianità di iscrizione a Dircredito o, in caso di parità di iscrizione o di impossibilità del relativo accertamento, la maggiore anzianità anagrafica.

### **TITOLO 4° ASSEMBLEA**

#### **Art. 9 – Composizione e convocazione**

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

2. La composizione e la convocazione dell'Assemblea sono disciplinate nel Regolamento.

3. All'Assemblea possono assistere tutti gli iscritti a DIRCREDITO, senza diritto di voto ed a proprie spese.

#### **Art. 10 – Competenze**

1. L'Assemblea è l'Organo collegiale che rappresenta la totalità degli iscritti. Il Regolamento disciplina la definizione e le modalità di calcolo dei "voti assembleari" volta per volta esprimibili.
2. L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:
  - a) determinare i criteri generali e gli indirizzi programmatici e culturali di DIRCREDITO;
  - b) ratificare le designazioni dei componenti il Consiglio previa verifica della loro regolarità, ai sensi del Regolamento;
  - c) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - d) eleggere il Collegio dei Proviviri;
  - e) deliberare sulle modificazioni statutarie;
  - f) deliberare lo scioglimento di DIRCREDITO secondo quanto previsto dall'art. 29 del presente Statuto;
  - g) nominare tre scrutatori per l'elezione delle cariche di cui ai precedenti punti c) e d);
  - h) nominare due delegati per la sottoscrizione del verbale dell'Assemblea stessa.
3. Le elezioni dei componenti effettivi e di quelli supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei componenti effettivi e di quelli supplenti del Collegio dei Proviviri, verranno effettuate a fronte di liste nelle quali verranno iscritte le candidature formulate.
4. All'Assemblea spettano, oltre a quanto previsto nel presente articolo, anche tutti gli altri compiti e competenze che negli altri articoli del presente Statuto le vengono attribuiti.

#### **Art. 11 – Presidenza**

1. L'Assemblea all'atto dell'insediamento è presieduta dal Segretario Generale in carica di DIRCREDITO, che ne accerta la regolare costituzione, nomina a fungere da Segretario uno dei Delegati e promuove la successiva elezione tra i Delegati all'Assemblea del Presidente dell'Assemblea stessa.

#### **Art. 12 – Deliberazioni**

1. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi dai Delegati presenti anche per delega, purché il numero dei votanti – anche per delega – non sia inferiore al 50% più uno dei Delegati stessi.
2. Tuttavia, le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto sono valide solo se assunte con un numero di voti assembleari pari alla metà più uno dei voti esprimibili e sempre che alla votazione partecipino, anche per delega, almeno la metà più uno dei Delegati e le relative delibere siano prese con il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti.
3. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce il sistema di votazione, conformandosi a quanto previsto dal Regolamento.
4. Il processo verbale dell'Assemblea viene approvato e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea medesima, dal Segretario e dai due Delegati all'uopo nominati dall'Assemblea ad inizio seduta.

### **TITOLO 5° CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

#### **Art. 13 – Composizione e convocazione**

1. La composizione e la convocazione del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento.

#### **Art. 14 – Competenze**

1. Il Consiglio svolge ogni azione necessaria per il conseguimento dei fini statutarî e per l'attuazione delle direttive tracciate dall'Assemblea.
2. In particolare il Consiglio:
  - a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) elegge, nel proprio ambito, i componenti della Giunta;
  - c) elegge, tra gli iscritti al Sindacato, il Tesoriere;
  - d) approva, su proposta della Giunta o di almeno un quinto dei propri componenti, le modifiche al Regolamento;
  - e) ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio decaduti;
  - f) approva i temi o le tesi proposte dalla Giunta per l'Assemblea;
  - g) delibera, su proposta della Giunta o di almeno un terzo dei propri componenti, sulle misure dei contributi associativi dei soci;

All. n. 2 all'All. C - PROMEMORIA ITER PROCEDURALE (Progetto di scissione)

- h) approva le relazioni economiche ed i bilanci consuntivi e preventivi;
  - i) ratifica gli atti di straordinaria amministrazione, ivi comprese spese straordinarie non incluse nel bilancio preventivo, assunti con delibera d'urgenza dalla Giunta nei casi di necessità;
  - j) propone all'Assemblea, su richiesta della Giunta o di almeno un terzo dei propri componenti, eventuali modifiche statutarie;
  - k) indice, in casi eccezionali, referendum limitatamente alle fattispecie non comprese nelle competenze dell'Assemblea, determinando anche modalità e regole della consultazione;
  - l) si esprime su ogni altra questione che sia sottoposta al suo esame dalla Giunta o dal Segretario Generale.
3. Nella elezione prevista al punto 2, lettera b), del presente articolo, sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Le delibere del Consiglio di cui al punto 2, lettere d) e j) sono assunte con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
5. Le altre delibere del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Al Consiglio spettano, oltre a quanto previsto nel presente articolo, anche tutti gli altri compiti e competenze che negli altri articoli del presente Statuto gli vengono attribuiti.

## TITOLO 6° GIUNTA

### **Art. 15 – Composizione e convocazione**

1. La composizione e la convocazione della Giunta sono disciplinate dal Regolamento.

### **Art. 16 – Competenze**

1. La Giunta svolge ogni azione necessaria per il conseguimento dei fini statuari, per l'attuazione delle direttive tracciate dall'Assemblea e per l'adempimento delle decisioni assunte dal Consiglio.
2. In particolare la Giunta:
- a) attua, nel rispetto delle proprie competenze, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
  - b) elegge, nel proprio ambito e nell'ordine, i componenti della Segreteria Nazionale, il Segretario Generale ed il Segretario Generale Aggiunto;
  - c) attribuisce incarichi nei limiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione;
  - d) può nominare, su proposta unanime della Segreteria Nazionale, il Presidente Onorario e/o Soci onorari tra persone che si siano particolarmente distinte in attività attinenti agli scopi di DIRCREDITO;
  - e) propone al Consiglio, di iniziativa o su proposta della Segreteria Nazionale, le modifiche al Regolamento;
  - f) propone al Consiglio i temi o le tesi elaborate per l'Assemblea;
  - g) propone al Consiglio le misure dei contributi associativi dei soci;
  - h) propone al Consiglio, per la relativa approvazione, le relazioni economiche ed i bilanci consuntivi e preventivi;
  - i) propone al Consiglio la ratifica degli atti di straordinaria amministrazione, assunti con delibera d'urgenza per gravi motivi, ivi comprese spese straordinarie non incluse nel bilancio preventivo;
  - j) delibera, su presentazione di una mozione sottoscritta da almeno la metà dei propri componenti, la sfiducia al Segretario Generale e/o ai Segretari componenti la Segreteria Nazionale ovvero la decadenza da eventuali cariche onorifiche. Nel caso di sfiducia al Segretario Generale, le sue funzioni vengono affidate al Segretario Generale Aggiunto ovvero, in caso di assenza di questi, al Segretario in attività di servizio più anziano di età, sino alla convocazione – da effettuarsi al più presto e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data della delibera – della successiva prima riunione di Giunta, al cui ordine del giorno dovrà essere prevista la nomina del nuovo Segretario Generale. Nel caso di sfiducia al Segretario Generale e al Segretario Generale Aggiunto, la Giunta ne affida le funzioni ad uno dei componenti della Segreteria Nazionale. Questi provvederà – al più presto, e comunque entro e non oltre 30 gg. dalla data della delibera – a convocare la Giunta, al cui ordine del giorno dovrà essere prevista la nomina del nuovo Segretario Generale e del nuovo Segretario Generale Aggiunto;
  - k) nell'eventualità di decadenza e/o dimissioni dalla carica di un componente la Segreteria Nazionale, adotta i necessari adempimenti;
  - l) delibera in via definitiva, entro 90 giorni, sui ricorsi presentati dagli interessati avverso le sanzioni inflitte dal Collegio dei Probiviri;
  - m) si esprime, portandole alla attenzione del Consiglio, sulle proposte di eventuali modifiche statutarie da proporre all'Assemblea;

All. H al Verbale di Delibera

All. n. 2 all'All. C - PROMEMORIA ITER PROCEDURALE (Progetto di scissione)

- n) si esprime, portandole alla attenzione del Consiglio, sulle proposte di indizione di referendum presso gli iscritti su qualsiasi argomento di interesse generale, limitatamente alle fattispecie non comprese nelle competenze dell'Assemblea;
- o) procede, ove necessario, alla integrazione del numero dei Delegati spettanti in Assemblea al Personale in quiescenza ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.
- p) si esprime su ogni questione, di propria competenza, sottoposta al suo esame dalla Segreteria Nazionale e dal Segretario Generale;
- q) sottopone all'esame del Consiglio ogni questione ritenuta utile e/o opportuna.
3. Nella elezione prevista al punto 2, lettera b), del presente articolo, sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Le delibere della Giunta di cui alle lettere e) ed i) sono assunte con la maggioranza dei 2/3 dei componenti di Giunta presenti anche per delega.
5. Le altre delibere della Giunta sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti anche per delega.
6. Alla Giunta spettano, oltre a quanto previsto nel presente articolo, anche tutti gli altri compiti e competenze che negli altri articoli del presente Statuto le vengono attribuiti. Prende infine ogni altro provvedimento che non sia di esclusiva competenza degli altri Organi e che sia ad essa sottoposto dal Segretario Generale.
7. Nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, la Giunta attribuisce alla Segreteria Nazionale una facoltà di spesa entro limiti predeterminati, con facoltà della stessa Segreteria Nazionale di sub-delegare parte del potere delegato a propri componenti, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, entro limiti predeterminati e per specifiche materie.

## **TITOLO 7° SEGRETERIA NAZIONALE**

### **Art. 17 – Composizione e convocazione**

1. La composizione e la convocazione della Segreteria Nazionale sono disciplinate dal Regolamento.

### **Art. 18 – Competenze**

1. La Segreteria Nazionale:
- a) attua le deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- b) predispone i programmi di attività di DIRCREDITO;
- c) delibera l'assunzione del personale di DIRCREDITO nonché le modifiche e la risoluzione del rapporto di lavoro dello stesso;
- d) può proporre alla Giunta, all'unanimità, la nomina di un Presidente Onorario o di Soci onorari tra persone che si siano particolarmente distinte in attività attinenti agli scopi di DIRCREDITO;
- e) definisce e cura l'organizzazione dei servizi di DIRCREDITO, le funzioni e gli incarichi da attribuire al personale, il loro inquadramento contrattuale e la relativa retribuzione;
- f) assume, nei casi d'urgenza, le deliberazioni di competenza della Giunta da sottoporre alla ratifica della stessa nella relativa prima successiva riunione;
- g) può sub-delegare a propri componenti, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, entro limiti predeterminati e per specifiche materie, parte della facoltà di spesa delegata dalla Giunta nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.
- h) esamina le relazioni economiche ed i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla Giunta, per l'approvazione del Consiglio;
- i) istruisce, su proposta del Segretario Generale, gli atti di straordinaria amministrazione, da sottoporre alla ratifica della Giunta e/o del Consiglio, ivi comprese spese straordinarie non incluse nel bilancio preventivo, provvedendo alle relative variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- j) predispone la relazione all'Assemblea, riassumendovi anche i dati relativi alla gestione economica e finanziaria di DIRCREDITO nel quadriennio;
- k) predispone apposito Regolamento per l'amministrazione dei fondi di DIRCREDITO;
- l) delibera l'accensione di conti correnti o depositi e l'effettuazione di spese entro i limiti della ordinaria amministrazione;
- m) cura la gestione delle entrate e di quanto previsto agli articoli del presente Statuto che disciplinano il patrimonio, riferendone alla Giunta;

All. n. 2 all'All. C - PROMEMORIA ITER PROCEDURALE (Progetto di scissione)

- n) autorizza per la gestione delle spese correnti, la tenuta di un fondo di cassa determinandone, d'intesa con il Tesoriere, l'ammontare, le persone abilitate al suo utilizzo e le relative modalità;
  - o) cura i rapporti con altre associazioni non riconosciute o con Organizzazioni sindacali di riferimento per i soci;
  - p) provvede a quanto previsto dallo Statuto circa l'ammissibilità a socio;
  - q) predispose le proposte di modifica al Regolamento di attuazione da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio;
  - r) propone alla Giunta e al Consiglio eventuali modifiche statutarie da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
  - s) propone alla Giunta e al Consiglio l'indizione di referendum presso gli iscritti su qualsiasi argomento di interesse generale – limitatamente alle fattispecie non comprese nelle competenze dell'Assemblea - indicando anche modalità e regole della consultazione;
  - t) propone alla Giunta l'istituzione di Commissioni e/o gruppi di lavoro, definendone composizione, compiti, responsabilità e durata;
  - u) attribuisce ai componenti lo svolgimento di proprie mansioni per periodi di tempo comunque limitati e conferisce al Segretario Generale il mandato che ritenga opportuno per lo svolgimento di particolari compiti;
  - v) compie ogni atto necessario al buon funzionamento della struttura di DIRCREDITO;
  - x) prende infine ogni altro provvedimento che non sia di esclusiva competenza degli altri Organi e che sia ad essa sottoposto dal Segretario Generale.
2. Le delibere della Segreteria Nazionale di cui alle lettere c), f) e q) sono assunte con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
3. Le altre delibere della Segreteria Nazionale sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti, salvo quella di cui al punto d) prevista all'unanimità.
4. Alla Segreteria Nazionale spettano, oltre a quanto previsto nel presente articolo, anche tutti gli altri compiti e competenze che negli altri articoli del presente Statuto gli vengono attribuiti.

## **TITOLO 8° SEGRETARIO GENERALE**

### **Art. 19 – Funzioni**

- 1. Il Segretario Generale rappresenta DIRCREDITO, sia nei rapporti con gli iscritti, sia nei confronti di terzi che in giudizio.
- 2. Egli cura l'attuazione dei provvedimenti degli Organi deliberanti e svolge attività di coordinamento a tutti i livelli, segnalando alla Segreteria Nazionale eventuali disfunzioni riscontrate.
- 3. Nei soli casi di comprovata necessità ed urgenza, il Segretario Generale - di concerto col Segretario Generale Aggiunto e col componente della Segreteria Nazionale in servizio attivo più anziano d'età (salvi i casi di loro oggettiva impossibilità o di forza maggiore) - adotta le deliberazioni di competenza della Segreteria Nazionale sottoponendole a ratifica nella prima riunione successiva.
- 4. Assolve incarichi di particolare rilevanza che la Segreteria Nazionale ritenga delegargli per la più efficace e sollecita realizzazione dei fini di DIRCREDITO.
- 5. Il Segretario Generale potrà nominare e costituire procuratori generali alle liti e rilasciare procure speciali per determinati atti o categorie di atti.
- 6. Il Segretario Generale promuove e presiede di norma la seduta di insediamento e quelle ordinarie di tutti gli Organi collegiali.
- 7. Convoca l'Assemblea, il Consiglio, la Giunta, la Segreteria Nazionale. Convoca altresì, nell'eventualità di decadenza e/o dimissioni dalla carica di un componente la Segreteria Nazionale, al più presto la Giunta per i necessari adempimenti. Può inoltre convocare qualunque Commissione, gruppo di studio e di lavoro o altro.
- 8. Relaziona all'Assemblea in ordine all'attività svolta da DIRCREDITO;
- 9. Il Segretario Generale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può far intervenire alle riunioni degli Organi collegiali, a fungere da segretario verbalizzante, un notaio.
- 10. Il Segretario Generale si avvale della collaborazione dei Segretari componenti la Segreteria Nazionale e può delegare per iscritto agli stessi, o eccezionalmente a componenti di Giunta, parte delle sue attribuzioni. I delegati potranno decidere in autonomia per quanto loro demandato, dandone tempestiva informativa scritta al Segretario Generale ed alla Segreteria Nazionale.
- 11. In caso di assenza o temporaneo impedimento, il Segretario Generale sarà sostituito dal Segretario Generale Aggiunto.

## **TITOLO 9° IL PRESIDENTE ONORARIO**

### **Art. 20 – Nomina e Funzioni**

1. Il Presidente onorario può essere nominato dalla Giunta, su proposta unanime della Segreteria Nazionale, tra persone che si siano particolarmente distinte in attività attinenti agli scopi di DIRCREDITO;
2. Il Presidente Onorario può essere delegato a partecipare, in rappresentanza di DIRCREDITO, a Convegni, Assemblee o Riunioni ove la sua presenza venga ritenuta, dalla Segreteria Nazionale, di utilità e prestigio.

## **TITOLO 10° IL TESORIERE**

### **Art. 21 – Funzioni**

1. La gestione economica di DIRCREDITO è affidata al Tesoriere.
2. Egli provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese e del patrimonio sociale in conformità alle previsioni approvate ed in relazione alle deliberazioni degli Organi statutari.
3. Il Tesoriere provvede alla fine di ogni anno solare alla compilazione del progetto di bilancio consuntivo mettendolo a disposizione della Segreteria Nazionale e dei Revisori dei Conti. La Segreteria Nazionale provvederà all'esame del progetto di bilancio consuntivo, di concerto con la relativa relazione e parere di approvabilità predisposti dai Revisori dei Conti, presentandolo - nei tempi previsti - alla approvazione della Giunta e del Consiglio.
4. Alla fine di ogni anno il Tesoriere provvede altresì alla compilazione del progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo mettendolo a disposizione della Segreteria Nazionale e dei Revisori dei Conti. La Segreteria Nazionale provvederà all'esame del progetto di bilancio preventivo, di concerto con la relativa relazione e parere di approvabilità predisposti dai Revisori dei Conti, presentandolo - nei tempi previsti - alla approvazione della Giunta e del Consiglio.
5. Oltre ai bilanci annuali, provvede - alla fine di ogni semestre - alla compilazione di un bilancio di chiusura per una verifica del budget di spesa.
6. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di componente gli altri organi nazionali.
7. Il Tesoriere partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio, della Giunta e della Segreteria Nazionale.

## **TITOLO 11° COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Art. 22 – Composizione**

1. La composizione del Collegio dei Revisori dei Conti è disciplinata dal Regolamento.

### **Art. 23 – Competenze**

1. I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria di DIRCREDITO seguendo, anche singolarmente, verifiche di cassa e contabili, fornendone una relazione scritta alla Giunta tramite la Segreteria Nazionale.
2. Redigono annualmente, per la presentazione alla Giunta ed al Consiglio, una relazione di verifica dei bilanci, controfirmando gli stessi.
3. Il Presidente dei Revisori dei Conti, o suo delegato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Giunta; il Collegio nel suo intero partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi, su convocazione del Presidente del Collegio stesso con i mezzi più idonei, almeno una volta a trimestre.
5. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica in seno a DIRCREDITO.

## **TITOLO 12° COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **Art. 24 – Composizione**

1. La composizione del Collegio dei Probiviri è disciplinata dal Regolamento.



#### **Art. 25 – Competenze**

1. Il Collegio dei Probiviri applica le sanzioni disciplinari di cui al titolo 14° dello Statuto svolgendo in via preventiva gli accertamenti occorrenti.
2. Il Collegio dei Probiviri, su ricorso dei soggetti interessati (Iscritti o Organi statutari), si pronuncia altresì in merito:
  - a. alla lesione di diritti e interessi per violazione di norme statutarie e/o regolamentari;
  - b. a controversie e contestazioni di qualunque natura circa l'interpretazione e l'applicazione di norme statutarie e regolamentari;
  - c. a conflitti di attribuzione e di competenza tra Organi statutari;
  - d. a cause di ineleggibilità e incompatibilitàSui ricorsi di cui al presente comma, il Collegio dei Probiviri decide, a maggioranza e, comunque, *ex bono et aequo*, previo tentativo di amichevole conciliazione, entro il termine massimo di 90 giorni. La decisione, come sopra assunta, va comunicata entro 30 giorni al Segretario Generale e al ricorrente.
3. Il Collegio dei Probiviri verifica inoltre – quando rimessa alla sua valutazione - l'eventuale lesività o incompatibilità con gli indirizzi statutari di DIRCREDITO di comportamenti e dichiarazioni degli Organi di DIRCREDITO e di singoli soggetti che rivestano cariche al suo interno.
4. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti inerenti la materia ad esso sottoposta.
5. Il Collegio dei Probiviri deve riunirsi quando necessario su convocazione del Presidente del Collegio stesso, effettuata con i mezzi più idonei e almeno una volta l'anno. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, o suo delegato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Segreteria Nazionale e della Giunta. Il Collegio nel suo intero partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea.
6. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica in seno a DIRCREDITO.

### **TITOLO 13° PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 26 – Patrimonio**

1. Il patrimonio di DIRCREDITO è costituito:
  - a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e devoluzioni vengono comunque in proprietà di DIRCREDITO;
  - b) dalle eccedenze annuali di bilancio (dopo che ogni spesa di gestione sia stata coperta, liquidata o anche solo impegnata) non altrimenti utilizzate su delibera del Consiglio, nonché delle eventuali erogazioni a qualsiasi titolo fatte a DIRCREDITO;
  - c) dalle rendite patrimoniali non utilizzate per le spese annuali di gestione;
2. Ogni anno deve essere stilato regolare inventario dei beni di cui al primo comma, lettera a), da trascriversi in apposito libro da conservarsi unitamente con gli altri libri sociali.
3. Gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio e gli investimenti di capitale sono deliberati dalla Segreteria Nazionale, che ne riferisce alla Giunta ed al Consiglio nella riunione immediatamente successiva.
4. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di DIRCREDITO, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **TITOLO 14° SANZIONI DISCIPLINARI ED INCOMPATIBILITA'**

#### **Art. 27 – Sanzioni**

1. Le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti sono le seguenti:
  - a) la censura;
  - b) la sospensione;
  - c) la espulsione.
2. La censura può essere applicata al socio che non ottemperi agli obblighi che gli derivino dal presente Statuto, nonché dalle norme, istruzioni e deliberazioni di DIRCREDITO.

All. H al Verbale di Delibera

All. n. 2 all'All. C - PROMEMORIA ITER PROCEDURALE (Progetto di scissione)

3. La sospensione da ogni attività associativa può essere inflitta all'iscritto che sia recidivo nelle mancanze che hanno dato luogo all'applicazione della censura o che abbia commesso atti che rechino nocumento al prestigio ed agli interessi materiali e morali di DIRCREDITO.

4. L'espulsione può essere deliberata per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di coscienza associazionistica o di senso morale ovvero per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la partecipazione del socio a DIRCREDITO.

5. L'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1 deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti al socio con lettera raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo (quale, ad esempio, la posta elettronica certificata), fissando un termine non inferiore a 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni.

Le sanzioni disciplinari - previo accertamento della gravità dei fatti e/o comportamenti denunciati - vengono inflitte dal Collegio dei Probiviri con delibera motivata approvata a maggioranza.

6. La sanzione deve essere comunicata all'interessato, debitamente motivata, per raccomandata a/r o con altro mezzo idoneo, quale posta elettronica certificata.

7. Avverso la sanzione disciplinare è ammesso il ricorso alla Giunta, da parte dell'interessato, entro 30 gg. a mezzo raccomandata a/r o altro mezzo idoneo, quale posta elettronica certificata.

8. La decisione sul ricorso da parte della Giunta è assunta con delibera a maggioranza debitamente motivata, definitiva ed inappellabile.

## **TITOLO 15° RIMBORSO DELLE SPESE**

### **Art. 28 – Rimborso spese**

1. Ai componenti degli Organi ed a quanti altri invitati che partecipino alle riunioni indette da DIRCREDITO spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni come da apposito regolamento.

2. Il rimborso compete se la presenza è stata mantenuta per l'intera durata della riunione, salvo autorizzazione di colui che presiede la riunione medesima.

## **TITOLO 16° SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 29 – Scioglimento**

1. DIRCREDITO può essere sciolto per deliberazione dell'Assemblea con voto favorevole di almeno i tre quarti dei votanti che rappresentino almeno i 2/3 dei voti assembleari.

2. La deliberazione di scioglimento deve contenere la nomina di uno o più liquidatori, determinarne i poteri e prevedere l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe a quelle di DIRCREDITO, oppure, se così l'Assemblea deliberi, per il 75% al Settore di ruolo denominato Dirfirst della Federazione FIRST/CISL e per il 25% alla Federazione Nazionale Pensionati CISL, oppure a fini di pubblica utilità, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge pro-tempore vigenti in materia.

3. Tutte le operazioni di liquidazione saranno svolte sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti che rimane in carica fino al compimento di tutte le operazioni.

## **TITOLO 17° RINVIO AL CODICE CIVILE**

### **Art. 30 – Rinvio al Codice Civile**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.